



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 37 del 10-10-2024

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA FINO AL 15/03/2025**

IL SINDACO

PREMESSO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.799 del 12 luglio 2024 recita: *“L'importanza del controllo sanitario per la IA non è legato solo a un problema di sanità animale ma anche di salute pubblica: infatti, i virus influenzali appartenenti al tipo A possono infettare anche altri animali (maiali, cavalli, cani, balene) nonché l'uomo. Data l'elevata frequenza con cui questi virus vanno incontro a fenomeni di mutazione, c'è la possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale la popolazione umana risulta suscettibile, dando modo alla malattia di estendersi a livello globale e provocando anche una pandemia”;*

CONSIDERATO inoltre che nella medesima Deliberazione si specifica che *“...Il territorio regionale è particolarmente a rischio per l'influenza aviaria, in quanto situato in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica (specie reservoir di virus influenzali) e caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, tra le principali specie avicole colpite dalla malattia”;*

ATTESO che nell'allegato A di detta Deliberazione il territorio di Padova viene indicato quale “zona A”, ad alto rischio di patogenicità;

RICHIAMATA la nota della Regione Veneto del 20/09/2024 (prot 0484639) in cui, con riferimento alle indicazioni ministeriali (provvedimento Ministero della Salute – prot 0006310-08/02/2024-DGSAF e successiva nota – prot 0026739-06709/2024-DGSAF), sentito il Centro di referenza Nazionale per l'influenza Aviaria, si indica la necessità di adottare una serie di misure preventive mettendo in atto azioni di riduzione del rischio per un periodo temporale esteso fino almeno alla metà del mese di marzo 2025;

VISTO che in attuazione delle prescrizioni regionali, in data 27/09/2024 (prot. n. 0147161) assunto al nostro protocollo in data 27/09/2024 n. 8441 il Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale, in attuazione delle prescrizioni regionali, scrive ai Sindaci di Padova e provincia che allo scopo di prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza Aviaria è necessario provvedere a:

- i. Negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A e B, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i selvatici; di cui alla DGR n. 799 del 12/07/2024, chiusura di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto;
- ii. Negli allevamenti avicoli familiari, siti nelle zone A e B, adozione di misure atte a ridurre i contatti con i volatili selvatici;

iii. divieto di partecipazione di pollame a fiere, esposizioni, mostre e mercati in zona A/B ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali";

DATO ATTO che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.m.ii., attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

RITENUTO che per la situazione descritta sussista il requisito di: - contingibilità, in quanto gli strumenti giuridici ordinari devono essere integrati da indicazioni legate alla particolarità territoriale; - urgenza, per la situazione di potenziale pericolo dell'incolumità pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile rischio di diffusione dell'Influenza Aviaria;

POSTO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse la sicurezza dei cittadini, rientrando nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTI

1. il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
2. il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
3. il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
4. il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";
5. il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
6. la D.G.R. n. 640 del 20/05/2021 "Recepimento dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sul documento "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)" (Rep. Atti n. 11/CSR del 25/01/2021)";

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 15/03/2025:

1. negli allevamenti avicoli ordinari: la chiusura di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto;
2. negli allevamenti familiari, l'adozione di misure atte a ridurre i contatti con i volatili selvatici;

3. divieto di partecipazione di pollame a fiere, esposizioni, mostre e mercati in zona A/B;

AVVERTE

che ai sensi del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" gli allevamenti anche familiari e amatoriali vanno registrati presso l'ULSS6 Euganea;

AVVERTE

altresì che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia comunicata:

- alla stazione dei Carabinieri di Agna;
- al Nucleo Carabinieri Forestale;
- all'ufficio di Polizia Locale;
- Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 6 Euganea;
- all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Avv. VEGRO STELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa